



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Determinazione dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio
N.50 del 11-06-2025 - Reg. generale N. 131

COPIA

Responsabile del Settore: Luppino Filippo

Ufficio proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: Affidamento dell'Accordo quadro, di cui all' art. 59 del codice dei contratti, della durata massima di 4 anni, per i lavori di manutenzione del "servizio idrico integrato" del Comune di Santa Ninfa. Cig B7392B3916.

Premesso:

Che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 02/01/2020 pubblicato sulla GURS del 17/01/2020 parte I, l'EAS è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, ed è stata dichiarata cessata la gestione delle reti idriche di approvvigionamento in favore di una serie di comuni nei confronti dei quali svolgeva tale servizio.

Che con decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 85/GAB del 3 settembre 2018, in applicazione dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 16 dell'11 agosto 2017, è stato nominato un commissario ad acta, con il compito di adottare, in via sostitutiva, ogni provvedimento necessario al fine di addivenire alla consegna delle reti idriche e degli impianti afferenti al servizio idrico gestito dall'EAS in liquidazione;

Che il Comune di Santa Ninfa ha presentato ricorso al TAR contro il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 85/GAB del 3 settembre 2018, e la sentenza del 2020 ha dato ragione al comune di Santa Ninfa circa la non applicabilità del predetto decreto;

Che la Corte Costituzionale con sentenza n.231/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 1 e 2 della L.R. 11/08/2017, n.16 (legge di stabilità regionale) con cui veniva imposto ai comuni siciliani a subentrare all'EAS nella gestione del servizio idrico prendendo in carico impianti e reti;

Che la rete idrica oggi si presenta in condizioni di degrado tali che bisogna di continui e necessari interventi di manutenzione rivolti principalmente alla riparazione ed alla sostituzione di perdite che compaiono quasi quotidianamente;

Tenuto conto

che la rete idrica comunale è stata realizzata a partire dagli anni settanta e, data la vetustà, richiede continuamente interventi di manutenzione riguardanti principalmente riparazioni nei tratti di condotta secondaria riservati alle utenze e qualche volta anche riparazioni nella rete di distribuzione principale in particolare in corrispondenza delle saracinesche poste all'interno di pozzetti in cls;

che il comune di Santa Ninfa al fine di non creare disagi e problemi di natura Igienico-Sanitaria ha provveduto in via sostitutiva alle riparazioni idriche presenti nel proprio territorio;

che il perdurare delle numerose e copiose perdite lungo la rete di distribuzione idrica comporta gravi problemi di carattere igienico-sanitario, pericolo per la circolazione veicolare e pedonale nonché infiltrazione nelle abitazioni private;

che questo Ente non può provvedere con proprio personale agli interventi di riparazione suddetti perché non possiede all'interno del proprio organico le professionalità richieste e le attrezzature idonee per eseguire gli interventi, ascrivibili nella categoria di lavori in trattazione OG.6, e che pertanto occorre affidare ad operatore economico all'esterno;

Visto l'art. 59 del D.lgs. 36/203 intitolato "Accordi Quadro";

Vista la sua definizione alla lett. n), dell'art. 2 dell'All. I.1 al Codice;

Preso atto di quanto riportato nel comunicato del presidente dell'Anac del 05.06.2024, nell'ambito dell'art. 59 del Codice dei contratti, per gli Accordi quadri:

- l'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo;
- le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e

ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni;

- l'accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'AQ, complessivamente stimato. Tale strumento consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a "semplice chiamata" con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici";
- il limite di durata massima dell'accordo, è non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati;
- l'obbligo di indicare il valore stimato dell'intera operazione contrattuale;
- le prestazioni oggetto dell'accordo devono essere identificate con completezza. I contratti attuativi non possono, infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell'accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali;
- l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dal già richiamato articolo 14, comma 16, del decreto legislativo 36/2023 e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto;

Considerato che i lavori di manutenzione sulla rete idrica comunale svolti negli esercizi finanziari 2023 (per € 42.260,00) e 2024 (per € 29.726,76) hanno avuto un onere economico medio annuale per le casse dell'ente di circa 36.000 €, ed in ogni caso limitate dalla disponibilità delle risorse assegnate al PEG dell'area tecnica, rispetto alle reali necessità di intervento;

Che non potendo prevedere le future perdite e/o criticità che si manifesteranno nel corso di ogni successivo del sul "servizio idrico integrato" nei successivi esercizi finanziari dal 2025 al 2028, in ragione della crescente vetustà dei servi a rete in argomento, oltre ai possibili aumenti dei prezzi in generale, si è computato un aumento medio del 14,5% rispetto al valore di € 36.000 sopra citato, con una proiezione annuale rivalutata di € 41.220,00 (36.000×1.14);

Che per quanto sopra al fine di affidare l'accordo quadro per la manutenzione del "servizio idrico integrato" del Comune di Santa Ninfa, per il quadriennio 2025-2028, la seguente spesa di

previsione:

Previsione di spesa nel quadriennio 2025-28		
Previsione Annuale		
A)	Importo dei lavori	
a.1	Lavori a misura	35 843,48 €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1	Iva Lavori (10%)	3 584,35 €
b.2	Imprevisti; oneri di accesso in discarica (3%)	1 075,30 €
b.3	Art. 45 del D.lgs. 36/2023 (2%)	716,87 €
Importo complessivo (A+B) annuale		41 220,00 €
Previsione Quadriennale		
A)	Importo dei lavori	
a.1	Lavori a misura	143 373,92 €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1	Iva Lavori (10%)	14 337,39 €
b.2	Imprevisti; oneri di accesso in discarica (3%)	4 301,22 €
b.3	Art. 45 del D.lgs. 36/2023 (2%)	2 867,48 €
Importo complessivo (A+B) quadriennale		164 880,00 €

Che i lavori che saranno affidati con l'accordo quadro saranno computati con il prezzario regionale unico 2024 di cui ai decreti n. 2 del 17.01.2024 e n. 1 del 14.01.2025, dell'assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, comprensiva di Tabella materiali, Tabella manodopera e noli, Tabella specifica noli a caldo e a freddo, allegati alla presente;

Che l'ufficio tecnico ha redatto lo schema di accordo quadro ed il capitolato tecnico;

PRESO ATTO, altresì, che il comunicato del presidente dell'Anac del 05.06.2024, riguardante "Chiarimenti in merito all'affidamento diretto di un accordo quadro" riporta:

- nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all'affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo;
- stante la peculiarità dell'affidamento diretto, sarebbe, altresì, auspicabile che le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla consultazione di più operatori economici, assicurando

che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro;

- per quanto concerne, infine, la compatibilità dell'affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 36/2023:

o si evidenzia che i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell'accordo quadro, appaiono riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del richiamato principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell'ambito dell'importo massimo stimato per l'affidamento diretto dell'accordo quadro;

o troverà, comunque applicazione il successivo comma 2 del citato articolo 49, con conseguente divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

CONSIDERATO che in relazione all'entità dei lavori previsti per la manutenzione del "servizio idrico integrato" del Comune di Santa Ninfa nel quadriennio 2025-2028, di € 143.343,72, ai fini della procedura di affidamento dell'Accordo quadro, l'intervento complessivo ai sensi dei seguenti articoli del D.lgs. 36/2023:

- *art. 37*, non è soggetto al preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi;

- *art. 48*, è stato accertato l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in relazione all'entità dell'importo (distante dalla soglia comunitaria) e delle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento;

- *art. 62, comma 1*, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

- *art. 50, comma 1, lettera a)*, le stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a 150.000 € procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- *art. 3, lett. d) dell' allegato I.1*, nel codice si intende per «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più

operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

- *art. 17, comma 2*, in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- *art. 53*, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, e quando richiesta la garanzia definitiva per i contratti a valere su un accordo quadro è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

Visto il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti dell'ANAC del 30.07.2024;

RICHIAMATA la **Determinazione dell'Area servizi tecnici n. 44 del 06.06.2025**, di espletamento della procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, anche previo interpello di più operatori economici, per l'affidamento dell'Accordo quadro di cui all'art. 59 del codice, per i lavori di manutenzione del "servizio idrico integrato" del Comune di Santa Ninfa nel quadriennio 2025-2028, per l'importo di previsione annuale di € 35 843,48 e pertanto per complessivi € 143.373,92 nel quadriennio, oltre iva;

DATO ATTO che con la citata determinazione, sono stati stabiliti gli elementi principali del contratto, ovvero:

- ✓ è stata Approvata la seguente documentazione regolante la procedura:
 - All. a)_Schema accordo quadro;
 - All. b)_Capitolato tecnico;
 - All. c)_Computazione previsione di spesa nel quadriennio;
 - Lettera di invito;
 - Autocertificazione requisiti generali (il DGUE verrà generato direttamente dalla piattaforma)
 - Modello offerta economica;
- ✓ si è dato atto che in data 03.06.2025 è stata creata la procedura RDO n. 67321 sulla piattaforma Asmecomm Tutto gare, con interpello di più operatori, per l'affidamento dell'accordo quadro in argomento;
- ✓ sono stati stabiliti i requisiti dell'operatore economico a cui affidare l'accordo, quali
 - esperienze pregresse documentabili idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali da affidare, ovvero lavori eseguiti attinenti alla categoria OG6;
 - iscrizione all'Albo Regionale degli Operatori Economici presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

- requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- patente a crediti per la sicurezza nei cantieri (nuovo obbligo introdotto dall'art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 che ha modificato gli articoli 27, 90 e 157 del D.lgs. 81/2008, le disposizioni attuative sono state definite dal D.M. 132/2024). Non sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
- requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) Allegato II.12 D.lgs 36/2023:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di (pubblicazione del bando) invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA in categoria OG6, non è richiesta la dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

CONSIDERATO:

che nella RDO n. 67321 generata sulla piattaforma Asmecom Tutto gare, sono stati interpellati, nel rispetto del principio di rotazione, i seguenti operatori individuati nell'Albo Regionale degli Operatori Economici ed iscritti nel Mepa di Consip, di cui preliminarmente sono state verificate:

- l'iscrizione alla CCIAA con l'indicazione dell'ideonea attività;
- Durc in corso di validità;
- assenza di annotazioni riservate Anac;
- possesso di attestazione di qualificazione OG6;

	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>P.E.C.</i>	<i>Data invito/RD O</i>	<i>Richiesta chiarimenti</i>	<i>Scadenza presentazione</i>
1	05632310826	CO.GI.P A. S.R.L.	cogipasrl@pec.it	03/06/20 5	09/06/20 25	10/06/20 25
2	PGLVCN70D13A176 C/ 01947360812	Paglino Vincenzo	paglino.vincenzo@pec.it			
3	6586190826	Vitalegas srl	vitalegassrl@pec.it			
4	grnnnn67p26c2860/	Granello	granelloantonino@pec.it			

	01379480815	Antonino	c.it			
5	LCSLGU79P23G348I / 04764300820	LO CASCIO LUIGI	locascioluigi@pec.it			

Che all'interpello a mezzo della procedura telematica hanno risposto le seguenti ditte:

	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>P.E.C.</i>	<i>Busta amministrativa</i>	<i>Busta economica</i>	<i>Ribasso offerto</i>
2	PGLVCN70D13A176C	Paglino Vincenzo	paglino.vincenzo@pec.it	Ammessa / ok	Ammessa / ok	6,1304 %
4	grnnnn67p26c2860	Granello Antonino	granelloantonino@pec.it	Ammessa / ok	Ammessa / ok	9,03%

le quali hanno presentato, entro i termini di scadenza, correttamente la documentazione richiesta, ovvero il DGUE, la dichiarazione di possesso di requisiti e l'offerta economica, ammettendo di conseguenza entrambi le offerte;

Che l'offerta più vantaggiosa per l'ente è quella della ditta Granello Antonino, la quale ha offerto un ribasso del 9,03 %, sull'importo a base di offerta di € 143.373,92 per il quadriennio 2025-2028, determinando un importo al netto del ribasso di € 130.427,26, equivalente ad € 32.606,81 per ogni anno, esclusi gli oneri per la sicurezza che saranno quantificati in occasione di lavori dei singoli contratti attuativi;

Che sulla scorta dell'offerta la previsione di spesa viene aggiornata come appresso

Previsione di spesa nel quadriennio al netto del ribasso offerto		
Previsione Annuale		
A)	Importo dei lavori	
a.1	Lavori a misura, al netto di ribasso (9,03%)	€ 32 606,81
a.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, da quantificare nei lavori di ogni singolo contratto attuativo	- €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1	Iva Lavori (10%)	3 260,68 €
b.2	Imprevisti; oneri di accesso in discarica; Economie da ribasso da accordo quadro	4 700,36 €
b.3	Art. 45 del D.lgs. 36/2023 (2%)	652,14 €
Importo complessivo (A+B) annuale		€ 41 220,00

Previsione Quadriennale (durata massima accordo)		
A)	Importo dei lavori	
a.1	Lavori a misura, al netto di ribasso (9,03%)	130 427,26 €
a.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, da quantificare nei lavori di ogni singolo contratto attuativo	- €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1	Iva Lavori (10%)	13 042,73 €
b.2	Imprevisti; oneri di accesso in discarica; Economie da ribasso da accordo quadro	18 801,46 €
b.3	Art. 45 del D.lgs. 36/2023 (2%)	2 608,55 €
Importo complessivo (A+B) quadriennale		164 880,00 €

che l'istruttoria svolta dal RUP, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in argomento e dei requisiti richiesti, ha consentito di individuare, anche a seguito dell'acquisizione della migliore offerta economica, quale soggetto a cui poter affidare l'accordo quadro in argomento la ditta individuale Granello Antonino, con sede in Santa Ninfa in via Arciprete Accardi 4, c.f. grnnnn67p26c2860, p.iva 01379480815;

che è stato generato il seguente CIG: B7392B3916;

che ai sensi dell'art. 17, comma 5, agli atti d'ufficio sono state riscontrate in capo alla ditta Granello Antonino parte delle verifiche sul possesso di cui all'art. 99 del codice dei contratti, compresa la verifica di presenza nella white list della prefettura di Trapani, con esito non ostativo all'affidamento e che in attesa dei restanti riscontri delle verifiche avviate, il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva in relazione all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati e/o previsti dagli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023;

Atteso che la stipula dell'accordo quadro non comporta alcun impegno economico per l'ente, in quanto esso è demandato ai successivi singoli contratti attuativi che si stipuleranno con l'affidatario dell'Accordo quadro in virtù delle esigenze di manutenzione che emergeranno nel tempo e compatibilmente con la disponibilità di copertura dei capitoli di ciascun esercizio finanziario;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio n.14 del 08.04.2025 di approvazione del DUP 2025/2027;

- la deliberazione di Consiglio n.19 del 30.04.2025 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

- la delibera di Giunta n. 43 del 05.05.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025/2027;

Che la previsione di copertura economica della spesa presunta di € 164.880,00, da ripartire in € 41.220,00 per ognuno delle 4 annualità, della durata quadriennale dell'accordo, potrà essere la seguente:

- per quanto riguarda il bilancio di previsione finanziario 2025/27, per ogni esercizio finanziario 2025, 2026 e 2027:

o € 30.000 nel capitolo di uscita n. 3000, codice 08.01-2.02.01.09.010, denominato "manut. str. per riparazione perdite idriche per conto dell'eas", già disponibili in relazione al capitolo di entrata 822;

o € 11.220,00 nel capitolo di uscita n. 2999, codice 08.01-2.02.01.09.010, "riparazione perdite idriche per conto dell'eas", disponibili in relazione al capitolo di entrata 878/1-2 al momento soltanto nel 2025, e mentre per i restanti 2026 e 2027 si dovrà attendere l'impinguamento del capitolo a mezzo degli accertamenti di entrata nel corso dei medesimi esercizi;

- per quanto riguarda la spesa del 2028 (ed eventualmente del 2029 in ragione della data di stipula dell'accordo da cui scaturiscono i 4 anni di durata), non appena saranno approvati i successivi bilanci di previsione verrà verificata la migliore condizione di copertura;

Specificato l'insussistenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento ovvero del sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. 241/90;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 36/2023;

- gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Decreto Sindacale n. 15 del 26.10.2023, con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio l'Ing. Filippo Luppino;

PROPONE

di **Richiamare:**

- **le Premesse** quali parte integrante del presente atto;

- **la Determinazione dell'Area servizi tecnici n. 44 del 06.06.2025**, di espletamento della procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, anche previo interpello di più

operatori economici, per l'affidamento dell'Accordo quadro di cui all'art. 59 del codice, per i lavori di manutenzione del "servizio idrico integrato" del Comune di Santa Ninfa nel quadriennio 2025-2028, per l'importo di previsione annuale di € 35 843,48 e pertanto per complessivi € 143.373,92 nel quadriennio, oltre iva;

di **Dare atto** che a seguito della RDO n. 67321 generata sulla piattaforma Asmecom Tutto gare, il cui svolgimento è articolato in premessa, l'offerta ritenuta più vantaggiosa per l'ente, fermo restando il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in argomento e dei requisiti richiesti, è quella della ditta Granello Antonino con sede in Santa Ninfa in via Arciprete Accardi 4, c.f. grnnnn67p26c2860, p.iva 01379480815, la quale ha offerto un ribasso del 9,03 %, sull'importo a base di offerta di previsione di € 143.373,92 per il quadriennio 2025-2028, determinando un importo al netto del ribasso di € 130.427,26, esclusi gli oneri per la sicurezza che saranno quantificati in occasione di lavori dei singoli contratti attuativi;

di **Ammettere** la documentazione amministrativa ed economica degli offerenti che hanno risposto all'interpello;

di **Affidare** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023, alla ditta Granello Antonino con sede in Santa Ninfa in via Arciprete Accardi 4, c.f. grnnnn67p26c2860, p.iva 01379480815, l'Accordo quadro, ex art. 59 del codice, per i lavori di manutenzione del "servizio idrico integrato" del Comune di Santa Ninfa nel quadriennio 2025-2028, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 9,03 %, di € 130.427,26, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che saranno quantificati in occasione di lavori dei singoli contratti attuativi;

di **Dare atto** che sulla scorta dell'offerta ricevuta la previsione di spesa dell'accordo quadro viene aggiornata come appresso:

Previsione di spesa nel quadriennio al netto del ribasso offerto		
Previsione Annuale		
A)	Importo dei lavori	
a.1	Lavori a misura, al netto di ribasso (9,03%)	32 606,81 €
a.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, da quantificare nei lavori di ogni singolo contratto attuativo	€
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1	Iva Lavori (10%)	3 260,68 €
b.2	Imprevisti; oneri di accesso in discarica; Economie da ribasso da accordo quadro	4 700,36 €
b.3	Art. 45 del D.lgs. 36/2023 (2%)	652,14 €

Importo complessivo (A+B) annuale		€	41
		220,00	
Previsione Quadriennale (durata massima accordo)			
A)	Importo dei lavori		
a.1	Lavori a misura, al netto di ribasso (9,03%)	130	
		427,26 €	
a.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, da quantificare nei lavori di ogni singolo contratto attuativo	-	€
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b.1	Iva Lavori (10%)	13	
		042,73 €	
b.2	Imprevisti; oneri di accesso in discarica; Economie da ribasso da accordo quadro	18	
		801,46 €	
b.3	Art. 45 del D.lgs. 36/2023 (2%)	2	
		608,55 €	
Importo complessivo (A+B) quadriennale		164 880,00 €	

che è stato generato il seguente CIG: B7392B3916;

che ai sensi dell'art. 17, comma 5, agli atti d'ufficio sono state riscontrate in capo alla ditta affidataria parte delle verifiche sul possesso di cui all'art. 99 del codice dei contratti, compresa la verifica di presenza nella white list della prefettura di Trapani, con esito non ostativo all'affidamento e che in attesa dei restanti riscontri delle verifiche avviate, il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva in relazione all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati e/o previsti dagli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023;

che la stipula dell'accordo quadro non comporta alcun impegno economico per l'ente, in quanto esso è demandato ai successivi singoli contratti attuativi che si stipuleranno con l'affidatario, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso, in virtù delle esigenze di manutenzione che emergeranno nel tempo e compatibilmente con la disponibilità di copertura dei capitoli di ciascun esercizio finanziario;

di dare atto che l'Accordo Quadro ha durata massima di 4 anni decorrenti dalla data della relativa stipula;

di Confermare la prenotazione di cui alla determinazione dell'Area servizi tecnici n. 44 del 06.06.2025, per la copertura dei contratti attuativi che scaturiranno dall'accordo quadro affidato per la manutenzione del "servizio idrico integrato" del Comune di Santa Ninfa in argomento, con le seguenti somme:

- € 30.000, per ogni esercizio finanziario del 2025, 2026 e 2027, del capitolo di uscita n. 3000, codice 08.01-2.02.01.09.010, denominato “manut. str. per riparazione perdite idriche per conto dell'eas”, per ogni esercizio finanziario del 2025, 2026 e 2027;
- € 11.220,00, per il corrente esercizio finanziario 2025, nel capitolo di uscita n. 2999, codice 08.01-2.02.01.09.010, “riparazione perdite idriche per conto dell'eas”;

di Rimandare, a seguito dell'approvazione dei successivi bilanci di previsione, la prenotazione della spesa per la copertura dei contratti attuativi che potranno scaturire dall'accordo quadro nel 2028 (ed eventualmente del 2029 in ragione della data di stipula dell'accordo da cui scaturiscono i 4 anni di durata).

di Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Albo Pretorio”, ex art. 32 della L. n. 69/2009 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento
f.to Luppino Filippo

Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziali, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell' art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento n. 51 del 11-06-2025, facendone propria motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Santa Ninfa Lì 11-06-2025

Il Responsabile dell'Area
Servizi tecnici e gestione del territorio
f.to Luppino Filippo

(firmato

digitalmente)